

**Unione Editori Media Audiovisivi**

**23 gennaio 2024**

## **Atto Governo 109**

### **Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 208/2021 (TUSMA)**

**Memoria Unione Editori Media Audiovisivi - ANICA:  
Amazon Prime Video, Netflix, Paramount, The Walt Disney Company Italia,  
TimVision, Warner Bros. Discovery**

## **Introduzione**

Il D.Lgs. 208/2021 ha trasposto la Direttiva UE 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi ("Direttiva SMAV") con cui è stato definito il quadro normativo di riferimento per il sistema audiovisivo nazionale. In Italia, il Governo ha in quell'occasione deciso di codificare obblighi di investimento per i fornitori di servizi media audiovisivi, sia lineari che non lineari (c.d. SVOD), che si sono rivelati nel tempo controproducenti nei confronti della crescita del sistema nazionale. La Direttiva, tra le altre cose, non impone che siano introdotti obblighi di investimento in produzioni indipendenti, lasciando la discrezionalità agli Stati Membri, tanto che molti di questi hanno deciso di non applicarle o hanno introdotto obblighi molto più bilanciati e proporzionati, come la Spagna.

Il contesto internazionale dimostra che i Paesi in cui è stata attuata una politica meno prescrittiva in merito a questi obblighi hanno riscontrato migliori risultati in termini di crescita dell'investimento. La Spagna con un obbligo del 5% sui ricavi ha generato oltre un miliardo di dollari di export rispetto ai 168 milioni dell'Italia. L'Italia è inoltre un *unicum*, insieme alla Francia, avendo adottato gli obblighi più alti e più stringenti di tutta Europa. Questo è anche al centro delle osservazioni contenute nel parere che la Commissione Europea ha inviato il 15 dicembre 2023 al Governo italiano, lì dove ha segnalato che tali soglie sono le più elevate e sono da considerarsi sproporzionate ai fini della Direttiva (vedasi allegato, pp. 9 -11).

Di seguito elenchiamo una sintesi delle nostre osservazioni e delle richieste che auspichiamo il Parlamento possa accogliere nei propri pareri:

1. **Riduzione dell'entità delle quote di investimento in opere europee** (artt. 54-55), in linea con i modelli adottati nella maggior parte degli altri paesi europei, con una quota di investimento in opere europee di produttori indipendenti che sia più bassa e unica per tutti i servizi media audiovisivi.
2. **Eliminazione del riferimento temporale dei 5 anni** relativamente alle opere europee, in modo che rientrino nel computo per la determinazione delle soglie, tutte le opere europee indipendentemente dall'anno di produzione (art. 55 comma 2 lett. a) e comma 8).
3. **Riduzione delle irragionevoli sanzioni** (art. 67) che sono sproporzionate rispetto alle altre esistenti, per portarle al livello di quelle per la violazione di norme a tutela di diritti fondamentali, come la protezione dei minori.

## **Motivazioni**

### **Riduzione complessiva dell'entità delle quote di investimento in opere europee ed eliminazione del limite temporale**

Come già affermato in precedenza, il quadro italiano vigente in materia di promozione di opere europee e nazionali è tra i più complicati e rigidi in Europa.

La richiesta di abbassare la quota di obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti con una quota unica per tutti i servizi media audiovisivi operanti in Italia significherebbe:

- rendere il **mercato italiano più attrattivo per gli investimenti nazionali ed internazionali** – in combinazione con le misure di incentivo di cui già l'Italia dispone – alla stessa stregua di altri paesi che hanno fatto scelte di successo, come la Spagna;
- favorire la crescita e lo sviluppo dell'industria italiana al pari di quella di altri paesi attraverso una regolamentazione meno rigida e che offra **certezze per la pianificazione degli investimenti**;
- **incentivare la qualità delle produzioni rispetto alla quantità**, evitando così che siano prodotte opere destinate a non avere sostanzialmente un pubblico e che potrebbero compromettere la percezione del valore delle opere italiane;
- **rispettare i criteri e principi di delega di cui alla Legge 53/2021** lì dove si afferma che la promozione delle opere europee debba passare *“attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti”*;
- allinearsi con la linea già intrapresa dal Governo di revisione degli incentivi di tax credit alla produzione, mirata a una maggiore selettività delle opere beneficiarie dell'incentivo, anche allo scopo di **ridimensionare la insostenibile inflazione dei costi di produzione e la scarsità di risorse professionali**.

Del resto anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente inviato al Governo una formale segnalazione<sup>1</sup> in cui ha messo in luce l'esistenza di un quadro nazionale normativo troppo complesso, che ha portato con sé oggettive difficoltà a livello di applicazione pratica e che non ha contribuito alla crescita dell'industria audiovisiva nazionale.

Pertanto l'Autorità ha richiesto al Governo un generale ripensamento del sistema italiano di promozione delle opere UE, teso a una maggiore semplificazione, flessibilità, riduzione e trasparenza, con superamento anche dell'attuale sistema di sotto-quote eccessivamente prescrittivo.

Infine, in merito all'eliminazione del riferimento alle opere recenti, vale a dire prodotte negli ultimi cinque anni, si evidenzia quanto questo vincolo rischi di compromettere la libertà editoriale del fornitore di servizi e la capacità di differenziare le offerte, anche per gli operatori nazionali che hanno anche un obbligo di programmazione, e di ridurre o annullare il valore delle opere nazionali prodotte negli anni passati andando in contrasto con la tutela del patrimonio culturale italiano.

### **Revisione dell'irragionevole sistema di sanzioni**

Il gravosissimo sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente risulta in aperto contrasto con il principio di proporzionalità e disattende la delega ricevuta che si riferiva alla necessità di un aggiornamento *“sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia”*. Infatti, l'articolo 67 del D. Lgs. 208/2021 quantifica la sanzione,

---

<sup>1</sup> [Segnalazione al Governo 27 giugno 2023](#) - Segnalazione al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249, sulle necessità di segnalazione del quadro normativo in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti e di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimento, da un minimo di 100.000 Euro ad un massimo di 5.000.000 di Euro e fino all'1% del fatturato annuo se il valore di tale percentuale è superiore ai 5 milioni di Euro, potendo quindi arrivare fino a decine di milioni di euro, e cioè una misura nettamente superiore a quanto previsto da qualunque altra regola sanzionatoria in materia di servizi di media audiovisivi, comprese le norme a tutela di diritti fondamentali quali quelle di protezione dei minori, che prevedono sanzioni fino ad un massimo di 600.000 Euro, limite massimo che si propone quindi di applicare anche in tema di quote europee di investimento.

### **Semplificazione e certezza del sistema (art. 57 del TUSMA)**

Auspichiamo infine che il Parlamento confermi quanto già approvato dal Consiglio dei Ministri lì dove è intervenuto per ridurre la complessità del quadro esistente semplificando l'art. 57 e, dunque, eliminando la possibilità che attraverso legislazione secondaria vengano introdotte in qualsiasi momento aumenti delle sotto-quote esistenti, e/o addirittura nuove sotto-quote, o anche limitazioni contrattuali. Si tratta infatti di previsioni che creano gravissima incertezza per gli operatori e per il buon funzionamento del sistema industriale.

In particolare, in merito alle limitazioni contrattuali, queste sono già e devono continuare ad essere organicamente disciplinate dalla normativa sul tax credit. Infatti, a fronte del sostegno pubblico che lo Stato riconosce ai produttori indipendenti per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, la normativa tutela la capitalizzazione delle imprese indipendenti prevedendo che al produttore siano riconosciuti diritti sull'opera in proporzione all'investimento effettuato (Legge 220/2016 artt. 15-22 e relativi decreti attuativi).